

n. 264/2015 R.g.



TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE, FALLIMENTARE E DELLE ESECUZIONI
FORZATE

Nella procedura esecutiva n. 264/2015 R.g. oggetto di istanza di riassunzione *ex art.* 627 c.p.c.,

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Paola Salmaso,
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- nell'ambito della procedura esecutiva n. 264/2015 R.g., il [REDACTED] [REDACTED] ha proposto osservazioni al progetto di distribuzione il quale aveva escluso le pretese creditorie di cui agli interventi del 17 gennaio 2018 e del 16 febbraio 2018 – relativi rispettivamente alla richiesta di partecipazione alla distribuzione del residuo ricavato dalla vendita dei beni di sua proprietà e all'esercizio del diritto di surroga nei confronti dell'esecutata [REDACTED] [REDACTED] – le quali sono state rigettate con ordinanza del GE in data 21 marzo 2018;
- l'opposizione *ex artt.* 512 e 617 c.p.c. proposta avverso tale decisione è stata rigettata in via cautelare con ordinanza in data 2 agosto 2018, la quale ha confermato la piena esecutività del provvedimento del 21.3.2018, con il quale era stato dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione, e disposto la chiusura della procedura esecutiva e ha



concesso un termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;

- con sentenza del 17 dicembre 2018, n. 177 è stato dichiarato il Fallimento del debitore esecutato [REDACTED];

- il [REDACTED] ha coltivato l'opposizione radicando il giudizio di merito avanti al Tribunale di Verona, il quale è stato definito con la sentenza n. 991/2021, pubblicata in data 7 maggio 2021, che – per quanto qui di specifico rilievo – ha dichiarato «...improcedibili le domande di cui agli interventi tardivi di [REDACTED] in data 18 novembre 2016 e in data 18 luglio 2017, nonché del [REDACTED] in data 16 febbraio 2018...»; ha revocato «... le ordinanze del Giudice dell'esecuzione della procedura n. 264/15 RG es in data 21.3.18 e 2.8.18...» e accertato «... che la somma di euro 5.048.801,95 indicata come ancora da ripartire nel progetto di distribuzione depositato il 14.10.17, divenuta pari ad euro 5.078.485,57 ed incassata per tale importo da [REDACTED] in data 3.9.18 spetta e andrà invece corrisposta per intero al [REDACTED] [REDACTED] ...» poiché «il fallimento di [REDACTED] costituisce fatto sopravvenuto che preclude la possibilità di attribuire somme di pertinenza dello stesso sia a favore di [REDACTED], sia in favore del [REDACTED]»;

- [REDACTED] ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, affidando il ricorso a quattro motivi, dei quali il terzo è stato formulato indicando che «il Tribunale avrebbe erroneamente assegnato le somme a [REDACTED] sull'altrettanto errato presupposto che il fallimento di quest'ultima sia intervenuto nelle more della procedura esecutiva, che al contrario si è estinta ex art. 632 c.p.c. in forza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, nonché dell'emissione del successivo mandato di pagamento e la sua materiale percezione da parte dell'odierna ricorrente, eventi tutti intervenuti prima della dichiarazione di fallimento della [REDACTED]»;

- la Corte di legittimità – con la sentenza n. 32146/2023 – ha accolto il terzo ed il quarto motivo in ragione del fatto che «il fallimento del debitore



dopo la distribuzione del ricavato ed in pendenza del giudizio di opposizione distributiva è di per sé irrilevante in quest'ultimo giudizio. Se l'opposizione dovesse essere rigettata, ovviamente la suddetta circostanza resterà improduttiva di effetti. Se invece l'opposizione dovesse essere accolta, spetterà al giudice dell'esecuzione, ripristinato il corso del processo esecutivo a seguito della pronuncia di cognizione demolitoria dell'ordinanza che lo aveva concluso, rilevare l'avvenuto fallimento del debitore ed adottare i provvedimenti opportuni, primi fra i quali quelli ai sensi dell'art. 51 l. fall.»;

- in accoglimento del terzo motivo, in particolare, la Corte di legittimità, rinviando la causa al Tribunale di Verona, ha statuito che *«... la censura [...] non può dirsi sic et simpliciter assorbita dall'accoglimento del quarto motivo di ricorso, poiché involge i presupposti stessi delle domande che il giudice del rinvio dovrà esaminare [...] non è l'opposizione distributiva ad impedire la chiusura dell'esecuzione, ma è solo l'accoglimento di essa a travolgere con effetto ex tunc il provvedimento giurisdizionale di approvazione del progetto di distribuzione»;* (doc. 5);

- il [REDACTED] ha riassunto ex art. 392 c.p.c. l'opposizione originaria nei confronti di [REDACTED] e del [REDACTED];

- il Tribunale di Verona, in sede di rinvio, con la sentenza n. 1760/2025 emessa in data 8 agosto 2025, ha accolto l'opposizione, annullando le ordinanze di approvazione ed esecutività del progetto di distribuzione emesse dal GE nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 264/2015 R.G.E. in data 21 marzo e 2 agosto 2018 (doc. 6);

- sulla scorta di tale sentenza del Tribunale di Verona, in data 10 settembre 2025, il [REDACTED] ha proposto ricorso per riassunzione ex art. 627 c.p.c. nella procedura esecutiva n. 264/2015 al fine di veder rideterminato il progetto di distribuzione secondo il proprio accertato diritto di surroga ex art. 1203 cc nei



confronti del debitore esecutato [REDACTED] e/o affinché il Giudice dell'esecuzione adotti ogni altra statuizione;

- [REDACTED] ha eccepito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso in riassunzione in quanto pende giudizio in Cassazione avverso alla sentenza n. 1760/2025 Tribunale di Verona; pertanto, non era possibile riassumere la procedura esecutiva in assenza del giudicato,

- si è costituito il [REDACTED] instando affinché venga dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 107 LF;

Rilevato che:

- avverso detta sentenza n. 1760/2025 Tribunale di Verona, emessa in sede di rinvio, [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affermando la sussistenza del giudicato interno nei confronti del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in ordine alla statuita improcedibilità dell'intervento tardivo, con conseguente difetto di legittimazione a proseguire il giudizio oppositivo, al contrario instaurato in riassunzione dal medesimo fallimento;

- il [REDACTED] in data 28 novembre 2025 ha a sua volta proposto controricorso per il rigetto dell'impugnazione di [REDACTED] e la conferma della sentenza del Tribunale di Verona n. 1760/2025 e che tale giudizio è attualmente pendente ed in attesa di definizione;

Ritenuto che:

- come statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 32146/2023 la procedura esecutiva n. 264/2015 è allo stato definita potendo essere *«ripristinato il corso del processo esecutivo [soltanto] a seguito della pronuncia di cognizione demolitoria dell'ordinanza che lo aveva concluso»*,



poiché «non è l'opposizione distributiva ad impedire la chiusura dell'esecuzione, ma è solo l'accoglimento di essa a travolgere con effetto ex tunc il provvedimento giurisdizionale di approvazione del progetto di distribuzione», tanto che tra i principi di diritto da applicarsi in sede di rinvio è compreso anche quello per il quale «l'esecuzione per espropriazione immobiliare si chiude con il provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione; la circostanza che il pagamento dei creditori, ordinato con detto provvedimento, avvenga nonostante la pendenza di una opposizione distributiva non impedisce la chiusura dell'esecuzione, la quale si potrà riaprire con effetto ex tunc nel caso di accoglimento dell'opposizione»;

- la sentenza del Tribunale di Verona n. 1760/2025 non è immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. non avendo natura di sentenza di condanna, pertanto, non è esecutiva fino al suo passaggio in giudicato (cfr. Cass. Civ., n. 7660/2015);
- la suddetta sentenza, attesa la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di legittimità, peraltro in ordine a profili rilevanti della causa di opposizione, non è passata in giudicato e, pertanto, l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione non può al momento ritenersi travolta con effetto ex tunc;
- debba, pertanto, essere dichiarata inammissibile l'istanza di riassunzione promossa dal [REDACTED] e, conseguentemente debba, allo stato, essere respinta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 107 l.fall dal [REDACTED] atteso che la procedura esecutiva non è allo stato pendente;

P.Q.M.

- dichiara inammissibile l'istanza di riassunzione promossa da [REDACTED] e, respinge, allo stato, l'istanza formulata ai sensi dell'art. 107 l.fall dal [REDACTED].



Si comunichi.

Verona, 8 maggio 2026

Il Giudice dell'esecuzione

Paola Salmaso

[REDACTED]

